REGOLAMENTO CONCERNENTE DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DEL GENIO MILITARE

Art. 137

Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi

L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, e' subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo e' costituita alle condizioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse e' applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

Versione in vigore dal 14 settembre 2005, non più in vigore dal 6 luglio 2013 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento concernente disciplina delle attivita' del Genio militare
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170
Titolo	VII — Garanzie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-170-2005/art-137-fideiussione-a-garanzia-dell-anticipazione-e-fideiussione-a-garanzia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it